

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Equa riparazione da irragionevole durata del processo, liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta, compensazione delle spese, no**

Nel procedimento d'equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte non integra di per sè un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2.

NDR: in senso conforme Cass. Sez. 6 - 2, 16/07/2015, n. 14976.

### **Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 28.9.2018, n. 23582**

...omissis...

I ricorrenti propongono due motivi di censura (il primo per violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 bis e dell'art. 384 c.p.c., comma 2, il secondo per violazione dell'art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2) avverso il decreto della Corte d'Appello di Messina del 29/09/2016, che, pronunciando in sede di rinvio conseguente alla sentenza di cassazione n. 663 del 2016, ha accolto la domanda di equa riparazione per durata non ragionevole di un

giudizio civile protrattosi dal giugno 2001 al giugno 2012, avendo peraltro riguardo al solo periodo successivo al luglio 2008 (essendo stati i primi tre anni di ritardo dal 2005 al 2008 già oggetto di precedente giudizio), sulla base dell'importo di Euro 600,00 per anno.

Si difende con controrricorso il Ministero della Giustizia.

La sentenza n. 663/2016 aveva ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (secondo cui, data l'esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale per irragionevole durata dal processo dev'essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione. In particolare, il giudice dell'equa riparazione, nel determinare la quantificazione del danno non patrimoniale subito per ogni anno di ritardo, può scendere al di sotto del livello di "soglia minima" là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto. Di tal che, concludeva la sentenza di cassazione, se può affermarsi che il criterio di liquidazione di Euro 500,00 per anno di ritardo non è di per sé irragionevole e inidoneo a ristorare il pregiudizio sofferto, l'opzione del giudice del merito deve comunque essere sorretta da una motivazione che in qualche modo giustifichi lo scostamento dagli ordinari criteri di liquidazione.

La Corte di Messina, quale giudice di rinvio, al fine di stimare congruo l'adottato moltiplicatore annuo di Euro 600,00, ha considerato la non rilevante natura della materia del contendere del giudizio presupposto (si trattava di controversia collettiva proposta da medici specializzandi nei confronti del Ministero dell'Università e della Presidenza del Consiglio dei ministri per ottenere un riconoscimento retributivo, analoga a molte altre proposte in tutta Italia), conclusosi con pronunce favorevoli agli attori ma dell'importo soltanto di alcune migliaia d'euro. Il decreto impugnato ha altresì compensato fra le parti le spese processuali dell'intero giudizio, alla luce del comportamento difensivo del Ministero della Giustizia, che si è limitato a richiedere l'osservanza della legge ed il corretto calcolo dell'indennizzo.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

L'indennizzo calcolato in Euro 600,00 per anno di ritardo non può essere di per sé considerato irragionevole e quindi lesivo dell'adeguato ristoro per violazione del termine di durata ragionevole del processo, pur non trovando applicazione nel caso in esame (giudizio introdotto il 7/10 settembre 2012) il campo di variazione dell'indennizzo L. n. 89 del 2001, ex art. 2-bis, originariamente introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012 (poi sostituito dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, lett. e), il quale opera per i soli ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (11 settembre 2012).

Nei precedenti di questa Corte (considerati dalla stessa sentenza di cassazione n. 663/2016), antecedenti alla vigenza del citato L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, nei quali si affermava che la quantificazione del danno non patrimoniale dovesse essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata, e salire per il periodo successivo ad Euro 1.000,00, veniva, invero, comunque sempre ribadito che la valutazione dell'entità della pretesa patrimoniale azionata (c.d. posta in gioco) potesse giustificare l'eventuale scostamento, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, non legittimandosi unicamente il riconoscimento di un importo irragionevolmente inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti criteri, dal momento che solo la liquidazione di un indennizzo poco più che simbolico o comunque manifestamente inadeguato contrasterebbe con l'esigenza, posta a fondamento della L. n. 89 del 2001, di assicurare un serio ristoro al pregiudizio subito dalla parte per effetto della violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione (Cass. Sez. 2, 24/07/2012, n. 12937; Cass. Sez. 1, 24/07/2009, n. 17404; Cass. Sez. 2, 27/10/2014, n. 22772).

La Corte d'Appello di Messina, ai fini dell'individuazione del moltiplicatore annuo, ha evidenziato, sulla base di apprezzamento di fatto rimesso ai giudici del merito, come la causa

rivestisse un carattere collettivo (giacchè promossa da ottanta medici specializzandi) ed avesse un valore pari ad alcune migliaia di euro per ciascuno degli attori.

Alla stregua dei richiamati principi, deve intendersi legittima la liquidazione di un indennizzo di equa riparazione per irragionevole durata di un processo civile instaurato da ottanta attori pari ad Euro 600,00 per anno, in fattispecie cui non sia applicabile *ratione temporis* la L. n. 89 del 2001, art. 2 ove tale misura dell'indennizzo inferiore sia motivata dalla specifica natura e rilevanza dell'oggetto del giudizio (ed, in particolare, dalla natura collettiva della controversia e dall'entità della posta in gioco: Cass. Sez. 6 - 2, 03/02/2017, n. 2995).

E' invece fondato il secondo motivo di ricorso.

La Corte di Messina ha fondato la pronuncia di compensazione integrale delle spese processuali sulla considerazione del comportamento difensivo del Ministero della Giustizia, che si è limitato a richiedere l'osservanza della legge ed il corretto calcolo dell'indennizzo.

Ora, nel procedimento d'equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte non integra di per sé un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, (Cass. Sez. 6 - 2, 16/07/2015, n. 14976).

Nè il descritto comportamento processuale del Ministero della Giustizia appare sintomo di "gravi ed eccezionali ragioni" (nella formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, qui operante *ratione temporis*), riguardanti specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, tali da giustificare altrimenti la compensazione delle spese. Deve piuttosto ribadirsi che la condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria. Essa non avviene, cioè, a titolo di risarcimento dei danni (atteso che il comportamento del soccombente non è assolutamente illecito, in quanto è esercizio di un diritto), ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. Ai relativi fini non rilevano, perciò, i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioè quelli che non implicano l'esclusione del dissenso nè importano l'adesione all'avversa richiesta, quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all'accoglimento della domanda dell'attore. Sta di fatto, in definitiva, che è ritenuto soccombente, ai fini della condanna al rimborso delle spese processuali, il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, sì da rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria (così Cass. Sez. 3, 28/03/2001, n. 4485; Cass. Sez. 1, 10/12/1988, n. 6722).

Conseguono l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, il rigetto del primo motivo e la cassazione del decreto impugnato, nei limiti della censura accolta, con rinvio alla Corte d'Appello di Messina, che, in diversa composizione, sottoporrà la causa a nuovo esame uniformandosi al principio richiamato e provvederà altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

pqm

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e rinvia alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.